



(approvato con delibera di G.C. n. 173 del 17.11.2017)

IL SINDACO

Premesso

- che con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

Considerato che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;

Ritenuto pertanto approvare il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall'art.113 del D. Lgs 50/2016" composto da n.11 articoli che si allega alla presente;

Atteso che il nuovo regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, che resterà valido solamente per le fattispecie di incentivi maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;

Rilevato che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

Dato atto che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, perché esso attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Settori IV - VI ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

DELIBERA

-di approvare ed adottare il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall'art.113 del D. Lgs 50/2016" composto da n.11 articoli che si allega alla presente;

-Di dare atto che il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato per ulteriori quindici giorni all'Albo Pretorio on-line ed entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.

-Demandare al Responsabile del Settore Personale ogni adempimento conseguente,ivi inclusa la trasmissione del regolamento a titolo di informativa alle OO.SS di categoria.

Il sindaco
Avv. Antonio Carpino

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016**

(APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. ___ DEL_____)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito denominato "*Codice*", disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale afferente l'Ufficio Tecnico del Comune di Marigliano.

Articolo 2

Quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 113 del *Codice* è pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro pubblico.
L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dal successivo art. 5 del presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini
2. Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dal "*Codice*".
3. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cosiddetti oneri riflessi), è inserita nel Fondo di cui all'art. 15, comma 1, lett. k), e 17, comma 2, lett. g), del CCNL 1.4.99, ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo I - Spese correnti.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo

lordo

Articolo 3 Costituzione e gestione del fondo

1. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base dell'importo posto a base di gara per le opere o lavori inserite nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti verranno redatti dagli uffici comunali e le cui direzioni lavori, collaudi ed attività di cui all'art. 113 del "Codice" siano a loro volta affidate agli uffici interni.
2. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione, la direzione dei lavori, i collaudi e le altre attività, saranno compiuti dagli Uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice.-
3. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante in caso di lavori e opere pubbliche, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
4. Le varianti in corso d'opera che comportano una maggiore spesa danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo (da calcolare su tale maggior importo secondo le modalità di cui al precedente art. 2, comma 1) e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali. Il compenso in questo caso è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
5. Sono ammessi all'incentivazione tutti lavori, anche se non previsti nel programma delle opere pubbliche, i lavori in economia e i lavori di urgenza o somma urgenza, in tutti i casi in cui per l'esecuzione degli stessi si renda necessario l'espletamento di attività progettuali e di direzione lavori come identificate dal Codice (es. capitolato, computo, elenco prezzi, schema di contratto, elaborati grafici).
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dopo l'entrata in vigore della Legge 114/2014 sono esclusi dall'incentivazione.
6. La liquidazione del Fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto dal Dirigente competente, sulla base di apposita relazione del Responsabile del procedimento tesa all'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
7. Gli importi da liquidare, imputati al Fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti.
8. E' prevista la riduzione del 0,25% dell'importo dell'incentivo dei singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'[articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), depurato del ribasso d'asta offerto. La riduzione di cui al presente comma non si applica se gli incrementi dei tempi e dei costi sono dovuti a cause elencate all'[articolo 132, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\)](#).

Articolo 4 Soggetti aventi diritto

1. Il compenso incentivante, di cui all'art. 2, comma 1, compete al personale dell'ente per lo svolgimento delle attività indicate dal codice, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata, in ogni caso, avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di

specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

2. E' escluso dal compenso incentivante il personale con qualifica dirigenziale, fatto salvi i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore del DL 90/2014 convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, pubblicata sulla GU n. 190 del 18/08/2014.
3. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
4. Il Dirigente, sentito il Responsabile del servizio e il Sindaco, nel suo potere di indirizzo e di controllo, individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il Responsabile del procedimento ed eventuali altri dipendenti cui affidare le attività elencate nel "Codice" con i loro collaboratori (tecnici ed amministrativi), con le specifiche attività da svolgere.
5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni, disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'articolo 8, del presente regolamento.

Articolo 5 **Criteri di ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici.**

1. In caso di lavori ed opere pubbliche l'incentivo, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, nell'aliquota del 2% dell'importo a base d'asta, viene ripartito per una percentuale pari al 1,6% (80% del 2%) tra il personale interno incaricato con le seguenti modalità, per ciascun intervento:

a) Attività propria del Responsabile del procedimento:	10%	
b) Attività del tecnico per la Progettazione: progettazione parziale	35%	
c) Attività di Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione dell'opera:	5%	
d) Attività di Direzione dei lavori:	25%	di cui:
al Direttore dei lavori:	15%	
al Direttore operativo	5%	
all'Ispettore di cantiere	5%	
e) al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione:	10%	
f) Attività di Collaudo (collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico):	5%	
g) Collaboratori (tecnici ed amministrativi) che contribuiscono in maniera intellettuale o materiale alla redazione o verifica di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica (es. collaborazione nella stesura e verifica dei capitolati, dei bandi di gara; attività progettuali, di esecuzione e collaudo):	10%	
2. Le quote di cui al comma 1 possono cumularsi nella stessa persona nel caso in cui questi ricopra più incarichi. Nel caso in cui l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sia affidato all'esterno la percentuale del 10% di cui alla lettera d) andrà al responsabile del procedimento, nominato anche responsabile dei lavori.
3. Se uno degli incarichi di cui al comma 1 viene affidato a due o più dipendenti l'incentivo spettante per l'incarico viene suddiviso in parti uguali.

Articolo 6- **Corresponsione dell'incentivo – Penalità – riduzione del fondo**

1. la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. l'accertamento è :
 - a) positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati;
 - b) parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa fino al 5% o la necessità di varianti progettuali;
 - c) negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati alla precedente lettera b) o con gravi errori che abbiano comportato un aumento della spesa superiore al 5% o necessità di varianti progettuali, imputabili ai dipendenti incaricati.
2. Nei casi di accertamento parzialmente positivo oppure negativo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Il Responsabile di servizio, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie e non congrue), procederà ai sensi di quanto al comma successivo. Qualora le attività siano in tutto o in parte effettuate dal Responsabile di servizio e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Responsabile di servizio è del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative nell'ambito della valutazione di risultato.
3. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in base agli accertamenti di cui al precedente comma 2, si procederà come di seguito indicato:
 - a) – accertamento positivo: nessuna penalità applicabile ed erogazione dell'incentivo in maniera piena;
 - b) – accertamento parzialmente positivo: l'incentivo da erogare è decurtato di una percentuale tra il 10% e il 50%, in ragione della durata del ritardo ovvero dell'impatto che l'errore o la variante progettuale ha avuto sull'andamento dei lavori (valutazione di competenza del Responsabile del servizio);
 - c) – accertamento negativo: le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche non saranno ripartite tra i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo così come stabilito dall'art. 113, comma 3, del codice.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il limite previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (50% del trattamento economico complessivo lordo).

Articolo 7- **Conferimento dell'incarico**

1. I conferimenti degli incarichi ai dipendenti interni devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di personale della struttura tecnica per le specifiche competenze, assicurando di regola una equa ripartizione degli incarichi.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. La composizione del gruppo di progettazione o pianificazione è definita con atto formale di conferimento dell'incarico e contestualmente a valere sul quadro economico del lavoro.

3. Con l'atto di conferimento dell'incarico, di cui all'art. 4, comma 4, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a) individuato il lavoro o l'opera da progettare e l'atto di pianificazione da redigere;
 - b) determinato l'importo a base d'asta del lavoro o dell'opera, la tariffa professionale in caso di pianificazione e quantificata la spesa;
 - c) individuato eventualmente ogni singolo dipendente con i compiti assegnati;

Articolo 8- Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) Il personale con qualifica dirigenziale, fatto salvi i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della citata norma (come indicato al precedente art. 4, comma 2).
 - b) Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice;
 - c) I dipendenti incaricati della progettazione nel corso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
 - d) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - e) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del Dirigente.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di recuperare quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 9 Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 10 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 11 Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione integrale all'albo pretorio per la durata di giorni dieci. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente".